

23587122

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

pu 227

fr

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: Responsabilità civile da circolazione stradale - Obbligo del giudice stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio - Sussistenza.

- Giacomo Travaglino - Presidente -
- Luigi Alessandro Scarano - Consigliere -
- Enrico Scoditti - Consigliere -
- Irene Ambrosi - Consigliere Rel. -
- Antonella Pellecchia - Consigliere -

R.G.N. 17488/2019

Cron. 23587

CC - 6/04/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17488/2019 R.G. proposto da

(omissis) , in proprio e quale procuratore speciale di (omissis)
 (omissis), (omissis) , (omissis) , (omissis) nonché
 quale procuratore speciale di (omissis) e di (omissis) ,
 rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) , giusta procura speciale
 a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis)
 (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

*2022
734*

(omissis) **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), giusta procura in calce all'atto di controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis) (omissis) ;

- controricorrente -

nonché

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7667/2018, depositata il 3 dicembre 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma ha rigettato sia l'appello principale proposto da (omissis), in proprio e quale procuratore speciale di (omissis), di (omissis), di (omissis), di (omissis) nonché quale procuratore speciale di (omissis) e di (omissis) (omissis), sia quello incidentale proposto da (omissis) s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, con compensazione delle spese tra appellanti principali e incidentale e con condanna alle spese del grado degli appellanti principali nei confronti di (omissis).

Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la concorrente responsabilità di (omissis) e di (omissis) nella determinazione dell'incidente stradale (rispettivamente, nella misura del 30% per il primo e del 70% per il secondo) avvenuto nel Comune di (omissis) il (omissis) a seguito del quale il primo perse la vita e aveva condannato la (omissis) spa e (omissis), in solido, al pagamento dei seguenti importi, tenuto conto del concorso di colpa e dell'acconto già versato: -Euro 67.160,00 a (omissis) (fratello

della vittima); - Euro 113.004,20 a (omissis) (madre); - Euro 78.757,27, ciascuna, a (omissis) e di (omissis) (sorelle); Euro 79,064,17, ciascuna, a (omissis) e (omissis) (sorelle); Euro 86.353,91 a (omissis) (nonna).

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, (omissis) (omissis), in proprio e quale procuratore speciale di (omissis), (omissis) (omissis), (omissis), (omissis), nonchè quale procuratore speciale di (omissis) e di (omissis), ha proposto ricorso per cassazione illustrato da cinque motivi. Ha resistito con controricorso (omissis) spa. Sebbene intimato (omissis) non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Hanno depositato memoria entrambe le parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano un *error in procedendo* e in particolare la "Violazione dell'art.115 in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c." atteso che la Corte di appello avrebbe escluso erroneamente la sussistenza della "non contestazione" da parte dei due convenuti riguardo alla sussistenza di un concorso di colpa della vittima. Censurano il passaggio motivazionale in cui la Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame sia perché «è frutto di una ricostruzione del processo non proprio aderente alle difese articolate dei convenuti, non avendo la compagnia mai affermato che il proprio assicurato fosse l'unico responsabile del sinistro ed avendo quest'ultimo persino contestato il nesso di causalità ("l'incidente fu dovuto ad una tragica fatalità") sia perché il principio di non contestazione riguarda il fatto non la valutazione del fatto, nella specie giudizio sul grado di colpevolezza». Insistono nel dedurre l'erroneità del riportato punto motivazionale in quanto le difese articolate dai convenuti, come trascritte,

non contenevano alcun cenno alla corresponsabilità della vittima; né l'evocata "tragica fatalità" poteva servire ad evocare il concorso del fatto colposo del danneggiato e neppure determinare la Corte territoriale a compiere un accertamento su di un fatto non contestato.

2. Con il secondo motivo lamentano un *error in procedendo* ed in particolare, la "Violazione dell'art.101, comma 2, 112 e 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c." nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che il Tribunale avesse l'obbligo di sottoporre alle parti la questione del concorso di colpa, affermando in proposito: «non vi è stata violazione del principio del contraddittorio che è cosa del tutto diversa dalla anticipazione del giudizio, quale sarebbe stato, nella specie, l'invito a discutere sul concorso di colpa». Sostengono che la riportata motivazione si collocherebbe al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014), non sarebbe rispettosa della dottrina formatasi sull'interpretazione dell'art. 101 c.p.c. e distonica, infine, rispetto al dettato del comma 2 del citato articolo che espressamente dispone nel caso in cui il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio assegna alle parti, a pena di nullità, un termine per interloquire sulla medesima questione.

3. Con il terzo motivo denunciano, in via subordinata rispetto ai motivi precedenti, la "Violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c." ed in particolare, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di appello concernente la violazione dell'art. 1227 c.c. con una motivazione che si collocherebbe anch'essa al di sotto del "minimo costituzionale" e per avere erroneamente affermato, nella sua "ermetica sinteticità", che «La censura sulla ripartizione del grado di colpa è quasi generica e non tiene conto del fatto che l'eccesso di velocità avrebbe giustificato anche una sanzione più pesante».

4. Con il quarto motivo denunciano la "Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c." ed in particolare, per avere la Corte territoriale disatteso le richieste istruttorie, già respinte dal Tribunale e

reiterate in appello, perché tardive e generiche. Sul punto, la Corte territoriale avrebbe così ritenuto: «per quanto riguarda le istanze probatorie si rileva la assoluta genericità del motivo di appello (par. 9, pag. 8 atto di appello che neppure contiene i singoli capitoli sui quali si intenderebbe di insistere) oltre alla circostanza che all'udienza del 15 maggio 2014 primo grado (udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) non vi è stata una specifica reiterazione delle istanze istruttorie disattesa dal Tribunale nell'udienza precedente». Sostengono i ricorrenti che l'affermazione sarebbe erronea sia perché il motivo di appello non deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione degli atti e dei documenti su cui il gravame si fonda, così come richiesto, in vece, dall'art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione sia perché le istanze istruttorie erano state debitamente reiterate in prime cure. Tale affermazione consisterebbe in una "autentica svista".

5. Con il quinto motivo censurano la "Violazione degli artt. 115 e 116 e 132 comma 2, n. 4, c.p.c in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c." per avere ritenuto inammissibile la doglianza inerente la decisione di rigetto delle istanze istruttorie da parte del Tribunale e per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Contestano quanto ritenuto dalla Corte sul punto che, dopo aver ritenuto condivisibili le motivazioni del tribunale, ha aggiunto «il tribunale non ha affatto rigettato la domanda per carenza di prova dopo aver negato la prova, ciò ha fatto perché non ha rinvenuto evidenza documentale dei trasferimenti in denaro verso l'estero. Non si tratta di un obbligo documentale di prova scritta, ma di attendibilità valutabile anche in astratto del materiale probatorio offerto".

6. Il secondo motivo, che pone una questione prioritaria in senso logico, merita di essere esaminato per primo ed è fondato, e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei motivi primo e terzo.

6.1. Con esso, parte ricorrente denuncia la violazione del principio del contraddittorio per avere la Corte di appello escluso che il Tribunale avesse l'obbligo di sottoporre alle parti la questione del concorso di colpa, questione rilevata d'ufficio, in assenza di contestazione.

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 c.p.c., non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (in tal senso, tra le ultime, Cass. Sez. 2 n.1617 19/01/2022; Cass. Sez. 3 n. 11724 del 05/05/2021).

La decisione del giudice di appello non è stata resa in armonia con tale principio tenuto conto che ha escluso la violazione del principio del contraddittorio adducendo un singolare argomento e cioè che la violazione del principio del contraddittorio «è cosa del tutto diversa dalla anticipazione di giudizio, quale sarebbe stato, nella specie, l'invito del tribunale a discutere sul concorso di colpa» (così test. pag. 3 sentenza impugnata).

In tal guisa, la Corte non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la violazione del principio del contraddittorio, limitandosi a evocare il diverso tema dell'anticipazione del giudizio, non dedotto né lamentato dalla parte ricorrente. Va altresì sottolineato che la questione del concorso di colpa nella causazione del sinistro *de quo* rilevata d'ufficio è all'evidenza non di puro diritto, ma mista; infatti, la sussistenza della presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, postula l'indagine in concreto sull'effettivo contributo causale di ciascuno nella produzione dell'evento dannoso.

Peraltro, la motivazione della Corte non appare rispettosa del principio del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora -come avvenuto nel caso in esame- la motivazione sia meramente apparente, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (da ultimo, Sez. 1 03/03/2022 n. 7090).

6.2. Infondati, in vece, sono i motivi quarto e quinto che possono essere scrutinati congiuntamente per motivi di connessione. Con essi, i ricorrenti censurano in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 le decisioni dei giudici di merito che, non avendo ammesso prima le prove testimoniali a sostegno del richiesto danno patrimoniale, avrebbero rigettato, poi, la domanda perché non provata.

La Corte d'appello di Roma ha esplicitato le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni per le quali non ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale e applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova testimoniale; sul punto, ha esaurientemente riportato la motivazione del Tribunale, condividendone l'affermazione secondo cui «non è stato fornito alcun indizio di prova documentale relativamente al trasferimento all'estero di somme di denaro né al fatto che fossero conseguenti ad una obbligazione stabile assunta dal defunto né che avessero effettiva necessità di tali sovvenzioni» precisando, in proposito, che il giudice di prime cure non aveva rigettato la domanda per carenza di prova, dopo aver negato la prova, ma perché non aveva ritenuto evidenza documentale, neppure mediante un principio di prova per iscritto, dei trasferimenti di denaro verso l'estero (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).


7. Alla riconosciuta fondatezza del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione, con assorbimento del primo e terzo motivo e infondati il quarto e il quinto motivo, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra ricordati; Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo, rigettati il quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 aprile 2022.

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglio



DEPOSITO IN CANCELLERIA
28 LUG 2022



Il Funzionario ~~Cancelliere~~
Luisa ~~RA...~~

